

Pfändungs- bzw. Arrestgläubigers gegen die Pfandunterschlagung, also um eine rein betreibungsrechtlichen Gründen entspringende Massnahme, die weder die Substanz der Sache trifft, noch an dem materiellen Rechtsverhältnis etwas ändert (vgl. auch BGE 39 I S. 147 = Sep.-Ausg. 16 S. 29). Ob das Betreibungsamt und die Aufsichtsbehörden den bezüglichen Eigentumsanspruch ihrerseits für begründet erachten oder nicht, spielt hierbei keine Rolle, da darüber ja ausschliesslich die Gerichte zu entscheiden haben. Von diesem Grundsatz ist auch nicht deshalb eine Ausnahme zu machen, weil das Betreibungsamt vorliegend seinerzeit selber dem Ansprecher die fraglichen Objekte verkauft hat; denn abgesehen von der prinzipiellen Unzulässigkeit derartiger Ausnahmen erscheint dies schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil ja das Betreibungsamt nicht wissen kann, ob nicht (was die Vorinstanz übrigens selber nicht für ausgeschlossen erachtet) das Eigentum inzwischen wieder vom Erwerber auf die Arrestschuldnerin zurückübertragen worden sei. Die Verfügung des Betreibungsamtes betreffend die amtliche Verwahrung der Arrestobjekte ist somit, entgegen dem Entscheide der Vorinstanz, auch bezüglich der hier streitigen, von Huwyler zu Eigentum angesprochenen Gegenstände zu bestätigen.

27. Estratto dalla Sentenza 3 maggio 1928
nella causa Albrizzi.

L'autorità cantonale di vigilanza non può delegare ad altra autorità (nella fattispecie, al Pretore) le pratiche stesse di conciliazione previste dagli art. 9 e 10 del regolamento 17 gennaio 1923 sulla realizzazione dei diritti in comunione (RDC); potrà delegarle tutt'al più *determinati* atti di istruzione (legge cantonale di attuazione della LEF, art. 12).

Die Aufsichtsbehörde kann die Leitung der in Art. 9 und 10 der Verordnung über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vom 17. Januar 1923 vorgesehenen Einigungsverhandlungen nicht an eine andere Behörde (z. B. im Kanton Tessin an den Prätor) delegieren, sondern höchstens die Vornahme einzelner bestimmter Instruktionsmassnahmen (vgl. Art. 12 des Einführungsgesetzes des Kantons Tessin zum SchKG).

L'autorité cantonale de surveillance ne peut pas charger une autre autorité (en l'espèce le *Préteur*) du soin de conduire les pourparlers de conciliation prévus par les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des *parts de communautés*; tout au plus peut-elle lui demander de procéder à des actes déterminés d'information (cf art. 12 de la loi tessinoise d'introduction de la LP).

Ritenuto in linea di fatto:

A. — Nell'esecuzione N° 72 628, gruppo N° 5678, a carico dell'avvocato Giuseppe Albrizzi in Lugano, fu staggita il 10 ottobre 1927 la quota ereditaria spettante all'escusso nella successione indivisa della di lui consorte Pia nata Primavesi. Giunta l'esecuzione alla fase della realizzazione, l'Ufficio faceva stanza presso l'Autorità di Vigilanza perchè determinasse il modo di realizzazione della quota pignorata: in seguito di che l'Autorità di Vigilanza, con ufficio del 10 febbraio u. s., incaricava il Pretore di Lugano-Città di procedere « agli incumbenti » ed alle pratiche conciliative di cui all'art. 9 del regolamento 17 gennaio 1923 sulla realizzazione dei diritti « in comunione. » Comparsa le parti davanti il Pretore

all'udienza del 10 marzo u. s., l'avv. G. Nosedà, agendo per le coeredi signore Albrizzi, impugnava la competenza del Pretore, asserendo che le pratiche conciliative dovevano essere esperite o dall'Autorità di Vigilanza o dall'Ufficio stesso, non dal Pretore, il quale, secondo la legge cantonale di attuazione della LEF, non è nè organo di esecuzione nè Autorità di Vigilanza.

B. — Colla decisione querelata l'Autorità cantonale di Vigilanza respingeva l'eccezione sollevata dall'avv. Nosedà e manteneva il suo primo provvedimento in base all'art. 12 della legge cantonale di attuazione.

Donde i ricorsi attuali inoltrati nei termini e modi di legge.

Considerando in diritto :

1° — L'organizzazione delle Autorità di Vigilanza spetta alla legislazione cantonale (art. 13 LEF). Secondo l'art. 12 della legge di attuazione ticinese della LEF, la vigilanza sugli uffici di esecuzione e fallimenti incombe ad una sezione del Tribunale di Appello composta da tre membri, la quale (art. 12 *in fine*) « può delegare ai » Pretori gli atti di vigilanza sugli uffici o di istruzione » dei ricorsi che credesse conveniente. » È evidente che, parlando un pò vagamente di « atti di vigilanza », la legge ha inteso delegare ai Pretori solamente il suo *jus inspectionis*, vale a dire la facoltà di sorvegliare in modo generico la gestione degli uffici, precedendo, ove occorra, a delle ispezioni. Questo primo disposto dell'art. 12, che la querelata decisione del resto non invoca, non è quindi applicabile nella fattispecie. Resta da esaminare se possa trovare applicazione il secondo disposto, che autorizza l'Autorità di Vigilanza a delegare ai Pretori « l'istruzione dei ricorsi ».

2° — La risposta non può essere che negativa. Occorre anzitutto rilevare che nell'ipotesi prevista dall'art. 10 del regolamento 17 gennaio 1923 [non è parola di un ricorso o non può quindi trattarsi della sua istruzione. L'Autorità cantonale di Vigilanza è adita direttamente dall'ufficio, non mediante un ricorso, ma colla semplice

trasmissione dell'incartamento. A tenore di legge dunque, anche questa seconda ipotesi dell'art. 12 non sarebbe applicabile. Si potrebbe tutt'al più ammettere, che all'Autorità di Vigilanza spetti la facoltà di delegare al Pretore determinati atti di istruzione. Sarebbe infatti concepibile che prima di iniziare altre trattative di conciliazione o di determinare il modo di realizzazione, l'Autorità di Vigilanza ritenesse opportuno di provocare dagli interessati nuove dichiarazioni o chiarimenti più completi. Interpretando estensivamente l'art. 12 della legge di attuazione si potrebbe quindi ammettere, che l'Autorità di Vigilanza possa delegare ai Pretori la cura di raccogliere queste dichiarazioni e questi chiarimenti complementari come nuovi elementi d'istruzione. Occorre tuttavia rilevare che, se troppo generica, siffatta delega non sarebbe immune da inconvenienti. Bisognerebbe, ad ogni modo, che l'Autorità di Vigilanza determinasse, nella sua decisione esattamente i punti sui quali ritiene necessarie delle nuove indagini, il Pretore non potendo essere incaricato, se non dei provvedimenti d'istruzione considerati indispensabili dall'Autorità di Vigilanza, e non potendo quindi essere questione che sia lasciato libero di determinare esso stesso gli atti cui deve procedere poichè, secondo la legge, il Pretore non è e non dev'essere che un semplice organo di esecuzione.

3° — Ma nel caso in esame nulla di tutto ciò. Il Pretore non è stato incaricato di determinate risure d'istruzione, sibbene di procedere alle pratiche stesse di conciliazione, vale a dire ad un atto, da cui esula ogni carattere di provvedimento d'istruzione. E bensì vero che, a stregua dell'art. 10 del citato regolamento, l'Autorità di Vigilanza non è tenuta a procedere a nuove pratiche di conciliazione. Non ne ha che la facoltà ; ma se ne fa uso, dovrà procedervi essa stessa e non può delegarle ad altri.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :

I ricorsi sono ammessi.